

Si richiamano, infine, i provvedimenti con cui la Giunta regionale, nelle more del riordino dei corsi di formazione in ambito sanitario, ha attivato una fase transitoria, *“a garanzia della continuità dell’offerta formativa che consenta ai cittadini interessati l’acquisizione delle relative qualifiche e agli organismi formativi la prosecuzione della propria attività”*, in particolare, le DD.G.R. nn. 370/2021, 749/2021, 783/2021, 809/2021 e da ultimo la D.G.R. n. 74/2022.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2022, n. 407.

Disposizioni della Regione Umbria in materia di procedure per il rilascio del visto ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e ai progetti di distacco. Recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” di cui all'accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 14 della legge regionale n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che al comma 1, let. *g-quater*) attribuisce ad ARPAL Umbria, tra l’altro, l’attuazione delle disposizioni regionali in tema di tirocini;

Visto l’art. 30 della legge regionale n. 1/2018 “Promozione e regolazione del tirocinio” che al comma 3, let. b) definisce la tipologia dei tirocini extracurricolari;

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Disposizioni della Regione Umbria in materia di procedure per il rilascio del visto ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero e ai progetti di distacco. Recepimento delle *“Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”* di cui all’accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano” e la conseguente proposta dell’assessore Michele Fioroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di recepire l’accordo del 5 agosto 2014 sancito in sede di Conferenza permanente tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante: *“Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”*;

2) di adottare il documento: *“Disposizioni della Regione Umbria in materia di procedure per il rilascio del visto ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero e ai progetti di distacco. Recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” di cui all’accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano”* che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3) di demandare ad ARPAL Umbria gli adempimenti tecnici conseguenti all’attuazione del presente atto, la definizione della relativa modulistica e l’adeguamento, alle disposizioni regionali, del modello di Convenzione e di Progetto formativo;

4) di demandare, altresì, ad ARPAL Umbria l'apposizione del visto sui progetti di tirocinio rivolti a persone straniere residenti all'estero, finalizzata al rilascio del visto di ingresso da parte della Rappresentanza diplomatico consolare del luogo di residenza dello straniero;

5) di stabilire che le "Disposizioni della Regione Umbria in materia di procedure per il rilascio del visto ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e ai progetti di distacco. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" di cui all'accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano" entrino in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;

6) di dare atto che il presente provvedimento, completo dell'Allegato A, è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

7) di dare atto che il presente provvedimento, completo dell'Allegato A, è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito: <https://www.arpalumbria.it>.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Fioroni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disposizioni della Regione Umbria in materia di procedure per il rilascio del visto ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e ai progetti di distacco. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" di cui all'accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Con il presente documento,

Visti:

— il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

- l'art. 3, commi 1 e 4, che prevede per i cittadini stranieri la possibilità di ingresso in Italia nei limiti delle quote stabilite con decreto interministeriale;

- l'art. 27, comma 1, lett. f) che prevede tra i casi particolari di ingresso dall'estero quello di "persone che sono autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale (tirocinio), svolgendo periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";

— il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare:

- l'art. 14, comma 6, che permette la conversione del permesso di soggiorno in "permesso di soggiorno per motivi di lavoro" per un tirocinante extracurricolare per cittadini residenti all'estero, solo dopo aver soddisfatto la condizione di aver concluso il percorso di tirocinio extracurricolare presso un'impresa ospitante che ha sottoscritto convenzione e progetto formativo;

- l'art. 40, comma 9, che chiarisce come l'art. 27 del Testo Unico n. 286/1998, comma 1, lett. f) facendo riferimento agli stranieri che desiderano entrare in territorio italiano per finalità formativa, indica che questi debbano svolgere in una unità produttiva del nostro paese un'attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;

- l'art. 40, comma 10, che stabilisce, per le attività individuate al precedente comma, che il visto di ingresso per i motivi di studio e formazione sia rilasciato nel limite del contingente **anno** stabilito previa specifica richiesta e unitamente al progetto formativo vistato dalla Regione;

— il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006: "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea" che, oltre a confermare quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero, stabilisce con i seguenti dell'art. 3:

- comma 1, "nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero ad essi trova applicazione quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. e dall'art. 40, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 e ss.mm.ii.;

- comma 2, “nel caso di tirocini extracurricolari rivolti a persone residenti all'estero, la convenzione e il progetto di tirocinio devono prevedere a carico del soggetto ospitante, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza;

- comma 3, il progetto di tirocinio dovrà essere redatto in conformità con la disciplina vigente sulla base di predefiniti modelli di convenzione e progetto formativo individuale, prevedendo altresì che tale progetto dovrà essere vistato dall'ufficio competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali e successivamente presentato alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso;

- il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 “Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 99, che stabilisce all'art. 9, comma 8, che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sarà determinato il contingente triennale degli stranieri ammessi a svolgere tirocini ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;

Richiamate:

- la Comunicazione della Commissione europea del 18 aprile 2012: “Un quadro di qualità per i tirocini”, al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, che sollecita la promozione di tirocini di buona qualità che deve offrire contenuti di apprendimento significativo per il conseguimento della strategia Europa 2000 tenendo conto, tra l'altro, della dimensione transnazionale delle imprese e degli aspetti connessi con la responsabilità sociale delle imprese;

- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014, n. 2014/C38/01 su “Un quadro di qualità dei tirocini”, che propone l'adozione di tirocini con contenuti di apprendimento qualitativo;

si propone l'adozione delle “Disposizioni della Regione Umbria in materia di procedure per il rilascio del visto ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e ai progetti di distacco. Recepimento delle *“Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”* di cui all'accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano”.

Si tratta delle ipotesi in cui si vuole attivare un tirocinio a favore di una persona straniera residente nel suo paese d'origine o, comunque, fuori dall'Unione europea e, pertanto, di fattispecie complesse in quanto destinate a coinvolgere materie di competenza diversa, quale quella statale (immigrazione) e quella regionale (tirocini).

Sono, quindi, esclusi dall'oggetto del presente documento i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione europea già regolarmente soggiornanti in Italia, ai quali si applica integralmente la normativa regionale in materia di tirocini di cui alla D.G.R. n. 202 del 25 febbraio 2019.

L'adozione delle disposizioni regionali relative all'attuazione di questa particolare tipologia di tirocini, da ritenersi complementari rispetto a quelle già approvate con la citata D.G.R. n. 202/2019, persegue, pertanto, i seguenti obiettivi:

- precisare la ripartizione di competenze fra le Amministrazioni interessate e l'ambito di applicazione delle normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale) e di quelle regionali (rispetto alle materie della formazione professionale e dei tirocini in senso stretto);

- promuovere un'applicazione dell'istituto nel rispetto degli standard minimi definiti con il precitato accordo sancito in Sede di Conferenza permanente tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014;

- garantire un'applicazione corretta della normativa nazionale sugli ingressi e soggiorni per motivi di tirocinio;

- prevenire e contrastare gli abusi nell'utilizzo delle procedure di ingresso per tirocinio, favorendo i controlli delle competenti autorità e lo scambio di informazioni fra i soggetti competenti a favore della “qualità” e della regolarità dei tirocini;

- garantire un monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio, quale presupposto per un'effettiva ed efficace programmazione triennale attraverso la correlabilità dei dati e la standardizzazione dei flussi informativi;

- garantire, per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni regionali in tema di tirocinio per persone straniere residenti all'estero, la coerenza con la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari di cui alla D.G.R. n. 202 del 25 febbraio 2019;

- assicurare la qualità del tirocinio per persona straniera residente all'estero in modo da offrire contenuti di apprendimento significativi;

- assicurare il necessario collegamento tra il progetto di tirocinio ed il percorso di formazione professionale (il progetto di tirocinio deve costituire il completamento del percorso di formazione professionale);

- assicurare l'adeguatezza organizzativa dei soggetti ospitanti.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DISPOSIZIONI DELLA REGIONE UMBRIA IN MATERIA DI PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL VISTO AI PROGETTI DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO RIVOLTI A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E AI PROGETTI DI DISTACCO. RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO, MODULISTICA ALLEGATA E IPOTESI DI PIATTAFORMA INFORMATICA" DI CUI ALL'ACCORDO DEL 5 AGOSTO 2014 ADOTTATO IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PARTE 1) - TIROCINI EXTRACURRICULARI PER CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Disposizioni della Regione Umbria si riferiscono ai percorsi di tirocinio extracurricolare a favore di persone straniere residenti all'estero in paesi non compresi nell'Unione Europea ai sensi dell'art. 40, comma 9, lett. a) e comma 10 del D.P.R. n. 394/1999 di attuazione dell'art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 286/1998 e del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali del 22 marzo 2006, in coerenza con le linee guida sancite in data 5 agosto 2014 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e con le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurricolari di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 25 febbraio 2019.

2. FINALITA'

Le presenti Disposizioni della Regione Umbria sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per la valutazione del progetto formativo da parte di ARPAL Umbria in funzione del successivo visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 286/1998 e art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 marzo 2006) rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico consolari del luogo di residenza dello straniero.

3. SOGGETTI

3.1 Soggetti beneficiari

Le persone straniere, maggiorenni, residenti all'estero in paesi non compresi nell'Unione Europea che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 (dodici) mesi dalla presentazione della domanda, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b.1) della Legge Regionale n. 1/2018, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.

Per accedere al tirocinio i beneficiari devono possedere il titolo di studio idoneo allo sviluppo delle competenze secondo quanto disciplinato al successivo punto 4.1.

3.2 Soggetti ospitanti

Possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante i datori di lavoro iscritti nel registro presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attivi sul territorio regionale dell'Umbria da più di 2 (due) anni con la presenza di almeno 3 (tre) dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;

- nei 12 (dodici) mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del medesimo non deve aver effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle previste nel progetto formativo di tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo oggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria di cui al D.Lgs. n. 148/2015 per mansioni equivalenti a quelle previste nel progetto formativo di tirocinio.

3.3 Soggetti promotori

Possono svolgere il ruolo di soggetti promotori i soggetti elencati all'art. 3 dell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 25 febbraio 2019: "Disposizioni della Regione Umbria relative all'attuazione e svolgimento di tirocini extracurricolari. Recepimento delle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento adottate nella seduta del 25 maggio 2017 dalla Conferenza Stato – Regioni – Province Autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92":

3.4 Tutorschip

Il soggetto promotore individua un "**tutor didattico**" che è responsabile didattico e organizzativo delle attività e del successivo monitoraggio.

Il tutor didattico deve possedere i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, dell'allegato A) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 25.02.2019.

Il soggetto ospitante nomina un "**tutor aziendale**" che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

Il tutor aziendale deve possedere adeguate esperienze e competenze professionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 (tre) tirocinanti.

Il tutor didattico ed il tutor aziendale collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e per l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

4. IL TIROCINIO

4.1 Durata del tirocinio

La durata del tirocinio può variare da un minimo di 3 (tre) mesi ad un massimo di 12 (dodici) mesi, proroghe comprese.

Rispetto alle tipologie di progetto formativo la durata massima può essere di:

- 6 (sei) mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli di competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente ad un diploma di scuola media superiore o alla qualifica professionale triennale del sistema IeFP di cui alla L.R. n. 30/2013;
- 12 (dodici) mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario conseguito nel paese di origine (equivalenti a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale);
- 12 (dodici) mesi per progetti di tirocinio previsti all'interno di accordi internazionali o intese tra imprese, in progetti o programmi proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri.

4.2 Limiti numerici di tirocini

Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo percorso formativo di tirocinio e non può realizzare un tirocinio con persone con le quali ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:

- strutture con risorse umane in numero compreso tra 3 (tre) e 8 (otto): presenza contemporanea di non più di 1 (un) tirocinante;
- strutture con risorse umane in numero compreso tra 9 (nove) e 16 (sedici): presenza contemporanea di non più di 2 (due) tirocinanti;
- strutture con risorse umane in numero superiore a 16 (sedici): presenza contemporanea di non più di 3 (tre) tirocinanti.

Ai fini del conteggio delle risorse umane si considerano le presenze relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.

I tirocini di cui alle presenti linee guida fanno cumulo con i tirocini extracurricolari "ordinari" di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 25.02.2019.

5. IMPEGNO ORARIO

L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Il tirocinio dovrà svolgersi, di norma, in fascia oraria diurna. Lo svolgimento del tirocinio in altre fasce orarie è possibile solo a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e fatte salve le tutele previste dalla normativa vigente e l'obbligo di effettuare la formazione prevista dal progetto formativo individuale.

6. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore è tenuto a verificare tutto quanto dichiarato dal soggetto ospitante, con particolare riferimento al numero dei tirocinanti e all'identità del firmatario del soggetto ospitante.

Il soggetto promotore deve, inoltre, provvedere:

- ad informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto formativo trasferendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d'ingresso;
- all'accoglienza e all'assistenza del tirocinante all'arrivo in Italia;
- ad attivare il tirocinio entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno;
- a curare gli adempimenti richiesti sul monitoraggio, ovvero a far pervenire ai Servizi Ispettivi delle strutture locali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun Progetto di tirocinio;
- a comunicare agli stessi soggetti di cui al punto che precede la data di effettivo inizio del tirocinio qualora diversa rispetto a quella indicata nel Progetto formativo e l'eventuale rinuncia del tirocinante;
- a comunicare ad ARPAL Umbria il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante, il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso;

- a presentare ad ARPAL Umbria, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del tirocinio ed in collaborazione con il soggetto ospitante, una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi;
- alla conservazione di tutta la documentazione inviata ad ARPAL Umbria;
- a dare immediata comunicazione ad ARPAL Umbria ed alla Questura competente in caso di annullamento e/o rinuncia da parte del tirocinante.

7. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

In aggiunta agli obblighi di cui all'allegato A) alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 25.02.2019, il soggetto ospitante deve garantire al tirocinante idoneo vitto e alloggio, un'adeguata indennità, le spese per il rientro nel paese di provenienza e l'eventuale obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel paese di provenienza.

In ogni caso le spese di vitto e alloggio non possono essere ricomprese all'interno dell'indennità di partecipazione e, pertanto, devono essere calcolate a parte.

Il soggetto ospitante dovrà provvedere alle coperture assicurative (INAIL e Responsabilità Civile) per il tirocinante e garantire la partecipazione a specifici e adeguati moduli formativi obbligatori e professionalizzanti da svolgersi nei primi 60 (sessanta) giorni dall'attivazione del tirocinio e da riportare nella Convenzione e Progetto formativo individuale.

Il soggetto ospitante deve effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio per persona straniera residente all'estero in paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi della Legge n. 296/2006.

8. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante deve:

- recarsi alla Rappresentanza diplomatico consolare per ottenere il visto d'ingresso in Italia producendo tutta la documentazione necessaria;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione e, in particolare, all'arrivo in Italia, prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per la richiesta del permesso di soggiorno entro 8 (otto) giorni dall'ingresso in Italia e per l'attivazione del tirocinio;
- rientrare nel Paese di origine alla conclusione del tirocinio.

9. COMPETENZE DI ARPAL UMBRIA

Nell'ambito delle presenti Disposizioni, ARPAL Umbria:

- individua, nel contesto del proprio ordinamento, la struttura competente ad apporre il visto sui progetti formativi per l'attivazione dei tirocini rivolti a persone straniere non appartenenti all'Unione Europea;
- definisce il procedimento e predispone la modulistica funzionale all'attivazione del tirocinio;
- definisce le modalità di apposizione del visto;
- accerta, in sede di istruttoria per l'apposizione del visto sul progetto formativo, che sussistano tutti i requisiti di ammissibilità previsti e che l'attivazione del tirocinio sia funzionale al completamento del percorso formativo;

- appone il visto sul progetto formativo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda;
- restituisce al soggetto promotore, dopo l'apposizione del visto, gli originali del progetto di tirocinio e della convenzione;
- comunica al soggetto promotore l'eventuale mancata apposizione del visto;
- inserisce nell'apposita piattaforma informatica una copia in formato PDF dell'atto amministrativo di apposizione del visto, del Progetto formativo, dell'apposita Convenzione e del passaporto della persona straniera.

10. PROGETTO FORMATIVO E SUA VALUTAZIONE

Il Progetto formativo deve evidenziare le unità di competenza da acquisire nel corso del tirocinio e deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali, gli estremi delle assicurazioni per il tirocinante (INAIL e Responsabilità Civile), l'importo dell'indennità di partecipazione e i nominativi del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

In coerenza con le *“Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”* di cui all'accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano non saranno ritenuti ammissibili progetti formativi di tirocinio:

- che non costituiscano il completamento di un percorso formativo iniziato nel paese di origine del tirocinante;
- per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e riferiti a professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero riconducibili alla sfera privata;
- in sostituzione di personale con contratto a termine per periodi di picco delle attività produttive, in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni o per coprire ruoli necessari all'organizzazione ospitante, così come previsto dagli indirizzi regionali;
- attinenti alle figure normate o abilitanti per le quali le norme nazionali o regionali dispongano specifici percorsi formativi.

11. RILASCIO DEL VISTO D'INGRESSO PER MOTIVI DI TIROCINIO

Il visto d'ingresso è rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri.

Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto, copia della convenzione e del progetto formativo redatti, validati e vistati.

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta del visto da parte della persona interessata la Rappresentanza Diplomatico consolare rilascia il visto d'ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall'Ordinamento italiano, dandone comunicazione telematica ad ARPAL Umbria, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Interno attraverso l'apposita piattaforma informatica.

La Rappresentanza diplomatico consolare informa la persona straniera dell'obbligo di richiedere al Questore della Provincia in cui si svolgerà il tirocinio, entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

12. MISURE DI VIGILANZA CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo e le misure e sanzioni già previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, ARPAL Umbria si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto.

ARPAL Umbria si impegna a promuovere, anche attraverso apposite convenzioni con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli da effettuare presso i soggetti promotori e i soggetti ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto.

13. SISTEMA DI MONITORAGGIO

ARPAL Umbria si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti d'ingresso.

Il Ministero degli Affari Esteri, anche tramite le proprie Rappresentanze diplomatico consolari, mette a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto d'ingresso per tirocinio, distinte per regione.

Il Ministero dell'Interno inserisce nella medesima piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale.

PARTE 2) - DISTACCHI LAVORATIVI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini del nulla-osta all'ingresso per trasferimento temporaneo o per distacco in unità operative situate nella Regione Umbria di lavoratori stranieri già occupati presso la medesima azienda o presso aziende del medesimo gruppo societario in un paese extra UE, l'azienda con sede in Regione Umbria provvederà a trasmettere ad ARPAL Umbria un progetto formativo di distacco o trasferimento temporaneo ai fini della sua validazione.

2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Per tutto quanto concerne la presentazione del progetto di distacco o trasferimento temporaneo si fa riferimento alle disposizioni previste per il tirocinio a favore di persone straniere residenti all'estero in paesi non compresi nell'Unione Europea.

PARTE 3) - DISPOSIZIONI FINALI

1. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto con le presenti disposizioni si rinvia alle Linee guida approvate in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 ed alla corrispondente normativa regionale di attuazione di cui alla D.R.G. n. 202/2019.